

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

TARICCO - *Al Ministro dell'Istruzione, Università e della Ricerca* – Per sapere.

Premesso

che con il DM 192/2012 sono stati attivati 1128 posti per l'ammissione al percorso di formazione di 3 anni dei docenti per la classe A077 (strumento musicale). L'attribuzione dei posti, ripartiti sugli anni accademici 2012/13 e 2013/14, sono stati effettuati attraverso esami di ammissione e parte degli aspiranti docenti con l'AA entrante inizieranno il terzo e ultimo anno del percorso mentre altri il secondo.

Che in questa situazione risulterebbero, però, esserci due problemi:

1^

che il percorso di formazione previsto per gli aspiranti docenti delle scuola secondaria di I e II grado dura un anno, mentre per gli aspiranti docenti delle materie “artistiche, musicali e coreutiche”, sempre della scuola secondaria di I e II grado, il percorso di formazione è lungo 3 anni;

che nonostante la diversa durata del ciclo di studi, entrambi i percorsi portano allo stesso risultato finale: l'abilitazione all'insegnamento e la possibilità di inserirsi nella II fascia delle graduatorie d'istituto, senza alcun tipo di riconoscimento per un percorso molto più lungo.

2^

che il DM 249/2010, che ha previsto i nuovi percorsi di formazione, in attuazione del Articolo 2, comma 416 della legge finanziaria del 24 dicembre 2007, n. 244, prevede che in sede di ammissione al percorso di formazione dei docenti per la classe di concorso A077, i candidati debbano essere sottoposti ad una procedura concorsuale pubblica per titoli e per esami;

che gli aspiranti docenti di strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado non hanno potuto partecipare al recente concorso a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, indetto con Decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012, a causa dell'esclusione della classe di concorso A077 - strumento musicale;

Ne deriverebbe quindi che i percorsi formativi preordinati all'insegnamento delle discipline artistiche, musicali e coreutiche della scuola secondaria di primo grado (all'art. 3, comma 3 del decreto 249/2010) sono le uniche procedure concorsuali esistenti per il reclutamento del personale docente abilitato di strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado.

Nello specifico **in riferimento alla 1^a questione**, premesso:

che il DM 249/2010 (*Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*) modificato dal Decreto del MIUR del 25 marzo 2013, n. 81, all'articolo 15, comma 27-bis, recita: «I titoli di abilitazione conseguiti al termine dei percorsi di cui al presente decreto [...] danno diritto esclusivamente all'iscrizione alla II fascia delle graduatorie di istituto di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, per la specifica classe di concorso, o ambito disciplinare, e costituiscono requisito di ammissione alle procedure concorsuali per titoli ed esami»;

che l'articolo 3, comma 2, definisce i percorsi formativi per l'insegnamento nella scuola secondaria di I e II grado. «I percorsi formativi sono così articolati: [...] b) per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado, un corso di laurea magistrale biennale ed un successivo anno di tirocinio formativo attivo». Il comma 3 dell'articolo 3 precisa che «I percorsi formativi preordinati all'insegnamento delle discipline artistiche, musicali e coreutiche della scuola secondaria di primo grado e di secondo grado sono attivati dalle università e dagli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, nell'ambito dei quali si articolano nel corso di diploma accademico di II livello e nel successivo anno di tirocinio formativo attivo secondo quanto prescritto dal presente decreto»;

che dall'articolo 3 risulterebbe che il percorso di formazione previsto per l'insegnamento delle discipline «artistiche, musicali e coreutiche» sia analogo a quello previsto per le altre classi di concorso, ma i successivi articoli (7,8,9) introducono una diversa disciplina:

- l'articolo 7 «*Formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo grado*», prevede che «*I percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo grado, comprendono: a. il conseguimento della laurea magistrale a numero programmato con prova di accesso al relativo corso; b. lo svolgimento del tirocinio formativo attivo comprensivo dell'esame con valore abilitante, disciplinati dall'articolo 10*».

- l'articolo 8, «*Formazione degli insegnanti della scuola secondaria di secondo grado*», precisa che «*I percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), per l'insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado, comprendono: a. il conseguimento della laurea magistrale a numero programmato con prova di accesso al relativo corso; b. lo svolgimento del tirocinio formativo attivo comprensivo dell'esame con valore abilitante disciplinati dall'articolo 10*».

- infine l'articolo 9 prevede che «I percorsi formativi per l'insegnamento di materie artistiche, musicali e coreutiche nella scuola secondaria di primo e di secondo grado comprendono: a) il conseguimento del diploma accademico di II livello ad indirizzo didattico a numero programmato e con prova di accesso al relativo corso; b) lo svolgimento del tirocinio formativo attivo comprensivo dell'esame con valore abilitante, disciplinati dall'articolo 10»;

ne risulterebbe quindi

che i percorsi formativi per l'insegnamento di tutte le materie ad eccezione di quelle artistiche, musicali e coreutiche prevedono un corso di laurea magistrale più un anno di tirocinio formativo attivo (TFA);

che i percorsi formativi per l'insegnamento di materie artistiche, musicali e coreutiche, invece, prevedono il conseguimento del diploma accademico di II livello ad indirizzo didattico: non un corso generico di II livello (eventualmente con un numero minimo di CFA da conseguire in determinati ambiti disciplinari, in modo analogo alle altre classi di concorso), ma un corso ben preciso associato univocamente ad una specifica classe di concorso;

che possono accedere al TFA della Classe di concorso A077 (Insegnamento di Strumento musicale, per le sezioni ad indirizzo musicale delle Scuole secondarie di I grado) unicamente i candidati in possesso del “Diploma accademico di secondo livello per la formazione dei docenti della scuola secondaria di I grado nella classe di concorso di strumento (A077)” (Tabella 9, allegata al DM 249/2010.);

che, ad esempio, un candidato già in possesso di un “Diploma accademico di II livello” (normalmente nei Conservatori è attivato il corso ad indirizzo concertistico o interpretativo) se volesse accedere al TFA dovrebbe frequentare un secondo corso di laurea;

dal riassunto sovraesposto risulterebbe quindi come nel panorama nazionale siano previsti due percorsi di formazione ben diversi:

– in un caso, la laurea magistrale è un requisito di accesso generico e il percorso di abilitazione per una specifica classe di concorso inizia con il TFA. Il numero di posti disponibili per quella classe di concorso è utilizzato per definire quanti posti attivare per il relativo TFA;

– nell'altro caso, il corso di diploma accademico di II livello ad indirizzo didattico è già parte integrante di un percorso mirato ad una specifica classe di abilitazione: per ottenere l'abilitazione nella classe di concorso A077 serve infatti un ciclo di studi di 3 anni.

Al momento, quindi, sia il percorso che dura 3 anni, sia quello che dura 1 anno, portano all'inserimento nella stessa fascia.

Nello specifico in riferimento alla **2^a questione**, premesso:

che la normativa regolante i percorsi ordinari per il conseguimento dell'abilitazione nella classe di concorso A077-strumento musicale, istituiti dai Conservatori di musica e comprensivi del corso biennale di secondo livello e dello svolgimento del relativo tirocinio formativo attivo ordinario (475 ore), contenuta nel D.M. n. 249/2010, all'art. 1, dispone che l'accesso ai nuovi percorsi formativi ordinari per gli aspiranti docenti della scuola secondaria di primo grado avvenga tramite delle procedure concorsuali a cadenza biennale;

che all'art. 3, comma 3, del succitato D.M si legga testualmente che “I percorsi formativi preordinati all’insegnamento delle discipline artistiche, musicali e coreutiche della scuola secondaria di primo grado (...) sono attivati dalle università e dagli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, nell’ambito dei quali si articolano nel corso di diploma accademico di II livello e nel successivo anno di tirocinio formativo attivo”;

che la suddetta normativa inerente alla modalità di accesso a tali corsi è stata puntualmente applicata dai Conservatori di musica, i quali hanno indetto una vera e propria procedura concorsuale per esami e titoli, così come previsto dagli art. 1, commi 3 e 9 del decreto MIUR 11 novembre 2011, n. 194;

inoltre, occorre osservare:

che gli aspiranti docenti di strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado non hanno potuto partecipare al recente concorso a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, indetto con Decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012, a causa dell'esclusione della classe di concorso A077-strumento musicale;

ne deriverebbe quindi che i percorsi formativi preordinati all’insegnamento delle discipline artistiche, musicali e coreutiche della scuola secondaria di primo grado citati dall'art. 3, comma 3 del decreto 249/2010 sono le uniche procedure concorsuali esistenti per il reclutamento del personale docente abilitato di strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado;

che il DM 8 novembre 2011, all'art. 2, comma 4, stabilisce che “L'effettiva attivazione (dei corsi) resta subordinata all'autorizzazione con specifico decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, finalizzata al rispetto della programmazione in ambito regionale del fabbisogno di personale docente delle istituzioni scolastiche e dei contingenti stabiliti per ciascuna classe di abilitazione (...)”;

che tale decreto autorizzativo è il decreto n. 192 del 29 novembre 2012, il quale ha fissato in 1.128 il numero di posti disponibili per le immatricolazioni al corso di diploma accademico di II livello ad indirizzo didattico-A077 (strumento musicale) per gli anni accademici 2012/2013-2013/2014, richiamandosi espressamente alla previsione del fabbisogno nazionale, fissata in 1.164 posti per il triennio 2012-2015;

che la coerenza del suddetto disegno normativo sarebbe stata infranta dal decreto ministeriale 25 marzo 2013, n. 81 (art. 15, comma 27 bis), il quale ha imposto ai vincitori del concorso per l'ammissione ai corsi accademici di secondo livello-classe A077 per l'a.a 2012-2013 un'ulteriore procedura concorsuale per titoli ed esami preordinata al reclutamento sui posti vacanti;

che tale decreto ministeriale, apparirebbe porsi in contrasto con quanto previsto nell'art. 2, comma 416 della legge finanziaria statale n. 244/2007 che, come già ricordato, disciplina il "reclutamento del personale docente attraverso concorsi ordinari";

che secondo i principi e le norme dell'ordinamento giuridico dello Stato, una legge statale può essere modificata solo ed esclusivamente mediante una norma di pari rango o ad essa sovraordinata; ne consegue, pertanto, che la legge finanziaria n. 244/2007 non può essere modificata da una norma contenuta in una fonte subordinata alla legge, quale è il decreto n. 81/2013;

Inoltre, poiché la determinazione del numero dei posti vacanti è avvenuta, ai sensi dell'art. 2, comma 416 della legge n. 244/2007, "nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica", la successiva variazione di tale numero, ad iniziativa delle pubbliche istituzioni per mezzo di una fonte subordinata alla legge statale, potrebbe generare un consistente danno all'erario dello Stato, passibile di ricorso alla Corte dei Conti;

Pertanto, apparirebbe incongruente l'applicazione del citato articolo 15, comma 27-bis, anche ai possessori del titolo di abilitazione nella classe di concorso A077-strumento musicale, conseguito all'esito dei percorsi abilitanti ordinari di cui all'articolo 3, comma 3, e dell'articolo 9 del decreto n. 249 del 2010;

infatti i possessori del titolo di abilitazione nella classe A077, conseguito presso i conservatori di musica all'esito dei percorsi abilitanti ordinari, hanno già vinto una procedura concorsuale per esami e titoli al momento dell'ammissione ai corsi e godono quindi del diritto di accedere a una graduatoria istituita appositamente per possessori del titolo abilitante ordinario per la classe A077 e preordinata all'immissione in ruolo sui posti vacanti, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 416, della legge della 24 dicembre 2007, n. 244;

per sapere

se il Ministro interrogato, in riferimento alla questione n° 1, accertata la succitata situazione, non ritenga di dover adottare ogni iniziativa utile, per sanare la disparità derivante dal fatto che un ciclo di studi della durata di 3 anni venga valutato (ai fini dell'inserimento lavorativo nel sistema scolastico nazionale) allo stesso modo di un ciclo di studi della durata di 1 anno;

se il Ministro interrogato, in riferimento alla questione n° 2, accertata la succitata situazione, non ritenga di dover intervenire anche prevedendo il riconoscimento ai docenti abilitati per la classe di concorso A077, che hanno sostenuto il ciclo di studi di 3 anni, di entrare di ruolo senza un ulteriore concorso, o nel caso in cui questo non fosse possibile, un'altra forma di compensazione che riconosca il maggior impegno degli aspiranti docenti che stanno completando e concludendo il ciclo di studi attualmente previsto per la classe di concorso A077.

Mino Taricco

Laura Venittelli

Susanna Cenni

Liliana Ventricelli

Nicodemo Nazzareno

Oliverio Giuseppe Zappulla

Giuseppe Berretta

Giorgio Zanin

Angelo Senaldi

Luisa Bossa

Giuseppe Romanini

Francesco Prina

Tommaso Ginoble

Emiliano Minnucci

Massimiliano Manfredi

Paolo Gandolfi

Paola Bragantini

Bruno Censore